



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NOTIFICA MEDIANTE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA NON INSERITO IN PUBBLICI ELENCHI

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 1°,
Sentenza n. 55 del 03/12/2025 pubbl. 12/1/2026.

Composizione

Pres. Bottazzi e Rel. Esposito.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN
GENERE.

Procedimento civile - Notificazione - In genere - Notifica a mezzo
indirizzo di posta elettronica - Domicilio digitale del mittente non
presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione -
Fondamento.

Massima

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica la notifica effettuata
dall'Agenzia della Riscossione utilizzando un indirizzo di posta
elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi e/o registri,
non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di
svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in
ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente
regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, disciplina un
principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che,
ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e che, in ogni caso, una
maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma
non anche del mittente. (In applicazione del principio è stato affermato
che la parte contribuente deve evidenziare quali pregiudizi sostanziali al
diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo
diverso da quello telematico presente nei citati elenchi e/o registri, del
quale però sia evidente *ictu oculi* la provenienza).

Rif. normativi

Art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994

Art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza n. 15979 del 18/5/2022
(CONF.);



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 16719 del 23/6/2025
(CONF.).

Anno pubbl.

2026.